



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 194 del 30/12/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE VIA E POLITICHE ENERGETICHE/VAS 9 novembre 2010, n.481

L.R. N. 11/2001 - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Progetto per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva in loc. Serricella, nel Comune di Porto Cesareo (Le) - Proponente: New Company S.r.l.

L'anno 2010 addì 09 del mese di Novembre in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,
IL DIRIGENTE L'UFFICIO VIA/VAS

Ing. Gennaro RUSSO, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le di V.I.A. (R.R. approvato con D.G.R. N. 1859/09 art.1, art. 4 c. 6, art. 11 c. 4), ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 11644 del 05.10.2005 il sig. Zero Michele, in qualità di Amministratore Unico della New Company S.r.l., con sede legale in Terlizzi (Ba) - alla Via Pozzo Misuriello, 13 - trasmetteva, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale, comprensiva di Valutazione di Incidenza Ambientale, per il progetto concernente la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva all'aperto in loc. Serricelle, nel Comune di Porto Cesareo (Le).

Alla predetta istanza allegava la documentazione richiesta dalla normativa di riferimento;

- con nota prot. n. 13394 del 22.11.2005 il Servizio Ecologia invitava il proponente a provvedere al deposito degli elaborati progettuali presso il Comune di Porto Cesareo la Provincia di Lecce, nonché alle pubblicazioni di rito concernenti l'avviso di deposito.

Con la stessa nota si richiedeva il parere di competenza ai sopracitati enti, territorialmente interessati;

- con nota pervenuta in data 30.12.2005 la società proponente comunicava di aver provveduto dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale, così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001, su "Il Messaggero" (quotidiano a diffusione nazionale) del 03.11.2005, il "Quotidiano di Bari" (quotidiano a diffusione locale) del 02.11.2005 e sul B.U.R.P. n.137 del 03.11.2005;

- con nota acquisita al prot. n. 2459 del 28.02.2006 il Comune di Porto Cesareo - Settore V - Assetto del Territorio Ambiente Urbanistica Edilizia - trasmetteva copia dell'osservazione pervenuta da parte del Coordinamento delle Associazioni Ambientaliste di Porto Cesareo (Legambiente - Italia Nostra - Arneomare) relativamente all'intervento proposto;

- con nota prot. n.7749 del 22.06.2006 il Servizio Ecologia trasmetteva le predette osservazioni al

proponente, con invito a presentare controdeduzioni ai sensi dell'art. 12, comma 3 L.R. n.11/2001;

- con nota pervenuta in data 28.09.2006 l'istante riscontrava la nota sopra esplicitata e trasmetteva le controdeduzioni richieste;

- con nota prot. n. 117442 del 12.10.2006 il Dirigente dell' Ufficio Parchi e Riserve Naturali, presso l'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia trasmetteva il motivato parere negativo concernente la Valutazione di Incidenza Ambientale dell'intervento in discussione;

? Il Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 14.12.2006, esaminati gli atti e la documentazione progettuale, considerate le osservazioni pervenute, rilevava quanto segue:

“L'intervento per il quale si chiede il parere consiste nella realizzazione di una struttura extra-alberghiera (campeggio) in località Serricella nel comune di Porto Cesareo (LE). Il terreno su cui si intende realizzare l'opera si estende su una superficie di 56.430 mq di proprietà della società “New Company S.r.l.” con sede in Terlizzi.

Il progetto, così come si evince dalla documentazione pervenuta, prevede la realizzazione di sette corpi di fabbrica, identificati con le lettere da “A” a “G” e descritti sinteticamente come segue:

- corpo di fabbrica “A” comprende gli uffici della direzione del campeggio ed altri servizi su complessivi mq 163,94;
- corpo di fabbrica “B” è destinato all'alloggio del custode e sale per la ristorazione su complessivi mq 2005,25;
- corpo di fabbrica “C” è destinato ai servizi commerciali complementari su complessivi mq 292,34;
- corpi di fabbrica “D” ed “E” ospitano i servizi idrosanitari collettivi su complessivi mq 874,48;
- corpo di fabbrica “F” è formato dalle 260 piazzole di sosta per le roulotte per una recettività massima di 1000 ospiti, così come previsto in progetto;
- corpo di fabbrica “G” è costituito dai servizi della piscina coperta su complessivi mq 231,50;
- parcheggio per 324 posti macchina esteso su 8000 mq.

La zona di intervento ricade nella zona 1 della Riserva Naturale Orientata Regionale “Palude del Conte e Duna Costiera” e rientra nel pSIC IT9130001 “Torre Colimena” e non nel pSIC IT9150027 “Palude del Conte - Dune di Punta Prosciutto” - così come risulta dalla documentazione pervenuta. Di seguito si riporta la scheda del pSIC IT9130001 “Torre Colimena”.

DENOMINAZIONE: TORRE COLIMENA

DATI GENERALI

Classificazione: proposto Sito d'Importanza Comunitaria (pSIC)

Codice: IT9130001

Data compilazione
schede: 01/1995

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000)

Estensione: ha 283

Altezza minima: m 0

Altezza massima: m 100

Regione biogeografica: Mediterranea

Provincia: Taranto

Comune/i: Manduria

Comunità Montane:

Riferimenti

cartografici: IGM 1:50.000 fg. 511

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

L'area della salina ospita alcune vecchie costruzioni un tempo adibite a deposito del sale. Il paesaggio costiero e' dominato da una torre cinquecentesca a pianta quadrata. La vegetazione alofila e le dune sono di grande valore vegetazionale. Il sito comprende, inoltre, lembi di macchia mediterranea e un boschetto di lecci. Vi e' la presenza di interessanti Garighe di Euphorbia spinosa.

HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE

Perticaie alofile mediterranee e termoatlantiche (*Arthrocnemum fruticosum*) 1%

Lagune (*) 4%

Perticaia costiera di Ginepri (*) 3%

Vegetazione annua delle linee di deposito marine 1%

Steppe salate (*) 2%

Foreste di *Quercus ilex* 1%

Erbari di posidonie (*) 80%

Percorsi substeppici di graminee e piante annue (*Thero-brachypodietea*) (*) 4%

SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II

Mammiferi:

Uccelli: *Anas querquedula*; *Alcedo atthis*; *Ardea purpurea*; *Ardeola ralloides*; *Circus aeruginosus*; *Egretta garzetta*; *Himantopus*; *Anas crecca*; *Gallinago gallinago*; *Plegadis falcinellus*; *Recurvirostra*; *Tringa glareola*; *Ixobrychus minutus*.

Rettili e anfibi: *Elaphe quatuorlineata*

Pesci:

Invertebrati:

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II

VULNERABILITA':

La vegetazione alofila (*Puccinellio festuciformis* - *Arthrocnemum fruticosum*) è particolarmente fragile.

Gli altri habitat avrebbero intrinsecamente una fragilità più bassa, ma tuttavia sono soggetti a varie cause di degrado. In particolare la macchia viene sistematicamente distrutta per far posto ad aree agricole ed a lottizzazioni. La duna è degradata dall'eccessiva frequentazione antropica stagionale, che si traduce in parcheggi sull'area dunale e nell'apertura di varchi che interrompono la continuità del cordone dunale.

(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilità'.

L'intervento, quindi, ricade all'interno di un'area di grande importanza naturalistica. In particolare, l'area di progetto, così come mostrato nella tavola allegata allo studio di impatto ambientale "carta della vegetazione" (MARCHIORI, 2003), è interessata dalla presenza dell'habitat costituito dalla gariga a timo individuata in un precedente studio di MARCHIORI et al. (2000) come habitat integrativo (o aggiuntivo) in quanto meritevoli di tutela a livello nazionale per i quali è stato chiesto l'inserimento nei futuri aggiornamenti dell'allegato della Direttiva. Proseguendo verso la linea di costa, nelle immediate adiacenze dell'area di intervento, sul cordone dunale si segnala la presenza di una fascia di vegetazione arbustiva costituita prevalentemente da nuclei di *Juniperus oxycedrus* subsp. *macrocarpa* (ginepro coccolone). Tale fitocenosi rappresenta habitat prioritario della Direttiva 92/43/CEE (perticaia costiera di ginepri). Il cordone dunale attualmente versa in uno stato di degradazione dovuto all'eccessivo carico antropico causato anche dal transito e dalla sosta degli autoveicoli. Tale stato di degrado richiede una rigorosa progettazione di interventi di tutela e di rinaturalizzazione del sito, piuttosto che interventi infrastrutturali che rischiano di degradare ulteriormente le fitocenosi descritte.

Relativamente ai possibili impatti sulle specie e sugli habitat di interesse comunitario non si può non considerare che il confronto tra le ipotesi progettuali, le caratteristiche delle vegetazione reale presente all'interno dell'area di progetto e quanto previsto dall'art. 5 comma 2 della L.R. 15 marzo 2006, n. 5 "Istituzione della riserva naturale orientata regionale 'Palude del Conte e Duna Costiera - Porto Cesareo'" (Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale) fa apparire evidente il contrasto tra il progetto e le esigenze di tutela del sito. La presenza della gariga a timo, sebbene ulteriormente degradata dal periodico passaggio del fuoco è già un elemento ostativo alla realizzazione dell'intervento di per sé rilevante dato che la realizzazione delle differenti opere precedentemente descritte sottrarrebbe di fatto in modo permanente questo specifico habitat. A tale riguardo le proposte misure di mitigazione relative all'impatto dell'intervento sulla vegetazione appaiono insufficienti e poco approfondite dal punto di vista tecnico.

Inoltre, l'area di intervento ricade all'interno della zona 1 della Riserva Naturale Orientata Regionale "Palude del Conte e Duna Costiera". La L.R. 15 marzo 2006, n. 5, istitutiva della Riserva, all'art. 5 (Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale) comma 1 recita quanto segue: "Sull'intero territorio della Riserva naturale orientata regionale "Palude del Conte e Duna Costiera - Porto Cesareo" sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat" e al comma 2 specifica che "Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 7 è fatto divieto di: a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica). Per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche all'area edificata compresa nel perimetro indicato; b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali.

Alla luce delle considerazioni precedentemente esposte, e del possibile degrado e perturbazione degli habitat presenti nel sito causati dalla realizzazione dell'intervento, si esprime parere negativo ai fini della sola valutazione di incidenza".

Il Comitato, alla luce delle risultanze emerse dall'istruttoria e considerato il parere espresso nella valutazione di incidenza dall'ufficio Parchi dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia, esprime pare sfavorevole alla realizzazione dell'intervento in argomento.”.

Considerato quanto sopra evidenziato il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 575 del 10.01.2007, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, così come introdotto dall'art. 6 della Legge n. 154/2005, comunicava al proponente che stava provvedendo ad adottare formale provvedimento con esito negativo e pertanto invitava la stessa, entro il termine di dieci giorni, a trasmettere per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documentazione;

- con nota acquisita al prot. n. 2832 del 16.02.2007 il proponente riscontrava la nota sopra esplicitata e trasmetteva le controdeduzioni richieste;

- con nota acquisita al prot. n. 8767 del 31.05.2007 il Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Lecce trasmetteva la Determinazione Dirigenziale n. 1039 del 20.04.2007 dalla quale si evinceva il motivato parere sfavorevole di compatibilità ambientale all'intervento in oggetto;

- con nota prot. n. 12483 del 27.09.2010 l' Ufficio Parchi e Tutela delle Biodiversità esaminate le controdeduzioni pervenute, si esprimeva come di seguito riportato:

(L'area di intervento): “L'area oggetto di intervento interessa in minima parte la depressione retrodunale oggetto di specifica tutela e non insiste direttamente sul cordone dunale in quanto ricade quasi totalmente nell'ambito della zona aperta con vegetazione rada o assente classificata come Area percorsa da incendi (...)” e, inoltre, “analizzando un ambito territoriale più esteso comprendente l'area in esame si rileva che questa confina con:

- zone aperte con vegetazione rada o assente; tra la vegetazione rada si hanno steppe xerofile ed alofite oltre alle tundre ed aree calanchive;
- territori modellati artificialmente ossia zone urbanizzate ed aree a tessuto urbano discontinuo in cui si hanno edifici. Gli edifici, la viabilità e le superfici ricoperte artificialmente coprono dal 50 all'80% della superficie totale;
- territori agricoli - colture permanenti vigneti”

A tale riguardo, si giudica quanto mai impreciso il riferimento alla presenza, nella zona di intervento, di tundre - così come dichiarato - poiché si evidenzia che tale bioma, caratterizzato dall'assenza di alberi, si ritrova nella zona artica il cui clima è definito da un numero di giorni (nell'arco dell'anno) con temperatura media superiore a 0° inferiore 188 e da un numero di giorni con temperatura media maggiore di 10° inferiore a 120 (PIGNATTI, 1995).

Risulta quindi evidente la differenza con le caratteristiche climatiche, spiccatamente mediterranee, che contraddistinguono la zona in esame e che concorrono a determinare le forme di vegetazione presenti nella zona.

Altrettanto imprecisa appare la segnalazione di aree calanchive, in realtà insussistenti, non essendo possibile osservare nella zona in questione alcuna formazione geologica riconducibile a quanto definito come calanco: “Si chiama calanco ciascuno dei solchi profondi, stretti, ripidi, separati da creste sottili a lama di coltello, prodotti da processi erosivi e franosi innescati dalle acque di ruscellamento nei suoli in pendio ad elementi fini, impermeabili ma disgregabili, quali argille, argille-marnose, marne-argillose, ecc.” (PUGLISI).

Si rileva, inoltre, che la dichiarazione secondo la quale “l'area di intervento ricade quasi totalmente nell'ambito della zona aperta con vegetazione rada o assente classificata come Area percorsa da incendi induce a considerare l'intervento precluso ai sensi della L. 353/2000 art. 10 comma 1: “Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all' incendio per almeno quindici anni”

• (La soluzione progettuale). Non appare assolutamente condivisibile l'affermazione secondo la quale l'intervento è: "(...) volto ad integrarsi al meglio alla realtà paesaggistica del Comune di Poto Cesareo ed in particolare alla località balneare "Punta Grossa " che non comporta trasformazioni rilevanti di territorio (...) " considerato che esso insiste su una porzione di territorio nella quale, come già evidenziato nel parere espresso in precedenza da questo Ufficio sulla base della documentazione trasmessa dalla medesima Società proponente, è presente una gariga a timo (MARCHIORI, 2003).

In accordo con la definizione data dallo stesso Autore essa "è una vegetazione caratterizzata da specie xerofile arbustive. Essa è distribuita prevalentemente lungo il litorale roccioso dove è interpretabile come uno stadio di regressione della macchia mediterranea della facies litoranea, caratterizzata dalle presenze dei ginepri (*Juniperus oxycedrus* e *Juniperus phoenicea*). Queste ultime entità compaiono infatti sporadiche all'interno della gariga" (MARCHIORI et al., 2000).

Questo habitat, sebbene non sia di importanza comunitaria, è ritenuto di elevato valore naturalistico e contribuisce alla formazione di corridoi ecologici ed è ritenuto meritevole di tutela a livello nazionale come "habitat aggiuntivo" per i quali è stato chiesto l'aggiornamento nei futuri aggiornamenti dell'allegato della Direttiva "Habitat" ((MARCHIORI et al., op. cit.).

In definitiva, si ritiene che, la soluzione progettuale, una volta realizzata, determini impatti irreversibili sia diretti poiché la costruzione della struttura determina inevitabilmente la distruzione della vegetazione ivi presente (si avrebbe la perdita di 5,6 ettari di gariga a timo sui circa 26 ora presenti nel territorio comunale, (MARCHIORI, op. cit.)) sia indiretti, aumentando la pressione antropica che si aggiunge a quella già in atto in un territorio contraddistinto da un incontrollato sviluppo dell'edilizia turistico-residenziale che ha già determinato rilevanti impatti sulle componenti naturali del territorio medesimo;

• (Contestazione del codice SIC). Si sottolinea che il confronto dell'area oggetto di intervento con i perimetri ufficiali dei Siti Rete natura 2000 dimostra la correttezza del rilievo già precedentemente espresso e, comunque, l'eventuale diversa denominazione del SIC è del tutto irrilevante ai fini del giudizio sugli impatti prodotti dall'eventuale realizzazione dell'opera sull'habitat descritto in precedenza;

Il parere espresso da questo Ufficio non poteva tener conto di quanto sancito dalla L.R. 15 marzo 2006, n. 5, e specificatamente di quanto riportato all'art. 5 comma 2.

Si conferma, pertanto, il parere negativo sulla realizzazione dell'intervento.

? Nella seduta del 20.10.2010 il Comitato Reg.le di V.I.A., cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del c. 6, art. 4 e del c. 4, art. 11 del R.R. approvato con D.G.R. n. 18589/09, prendeva atto del parere prot. n. 12483/2010 espresso dall' Ufficio Parchi e Tutela delle Biodiversità, ne condivideva il contenuto e quindi confermava il parere negativo di compatibilità ambientale sull'intervento proposto.

Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

Vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Richiamati gli articoli 15, 18 e 21 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1859 del 13.10.2009 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale del Comitato Reg.le di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 28, L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Visto in particolare il c. 2 art. 2 del predetto Regolamento che testualmente recita:

“Le competenze del Comitato comprendono:

- a) L'esame tecnico del progetto ovvero delle diverse alternative progettuali presentate dal proponente, nonché della documentazione tecnica a corredo (SIA);
- b) L'individuazione e la quantificazione degli impatti diretti ed indiretti dei progetti sulle diverse componenti ambientali (suolo, sottosuolo, acque, aria, paesaggio) e sugli elementi che ne fanno parte (l'uomo, la fauna e la flora, il clima, il paesaggio, i beni materiali, il patrimonio culturale) e le interazioni tra questi; la valutazione delle misure proposte per eliminare o mitigare gli impatti negativi previsti; la valutazione degli eventuali sistemi di monitoraggio della compatibilità ambientale dei progetti proposti dal proponente;
- c) L'analisi dei contenuti di tutte le osservazioni, delle controdeduzioni, dei pareri e quant'altro afferente il progetto in esame e di tutta la documentazione agli atti;
- d) L'esposizione e la discussione, in sede plenaria, dei contenuti salienti di tale documentazione;
- e) La formulazione di un parere sull'impatto ambientale del progetto, opera o intervento proposto.

Sulla base del parere espresso dal Comitato, il Dirigente della struttura competente adotta il provvedimento finale, denominato “Giudizio di compatibilità ambientale”.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto quanto sopra premesso, sulla base del parere espresso dal Comitato Reg.le di V.I.A., così come previsto dall'art. 2, comma 2 (ultimo capoverso) del precitato Regolamento Regionale e dell'istruttoria tecnica svolta dall'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 20.10.2010, parere sfavorevole di compatibilità ambientale per il progetto concernente la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva all'aperto in loc. Serricelle, nel Comune di Porto Cesareo (Le), proposto dal sig. Zero Michele, in qualità di Amministratore Unico della New Company S.r.l., con sede legale in Terlizzi (Ba) - alla Via Pozzo Misuriello, 13 -

- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;

- Di far pubblicare, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Il Dirigente
Istruttore PO VIA dell'Ufficio VIA/VAS
Sig.ra C. Mafrica Ing. G. Russo
